

Proposta Numero: **DET-190-2022**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario Unico

OGGETTO: Rimborsi L.R. n.9/91 e s.m.i. in favore dell'associazione Jonica Salus Onlus delegata alla riscossione dai pazienti in trattamento dialitico per il trasporto da e verso i centri dialisi con ambulanza

IL DIRIGENTE APICALE

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.1350/2020 con la quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Distretto ad adottare determinazioni dirigenziali in diverse materie, tra cui le liquidazioni per rimborsi spese di viaggio e soggiorno a soggetti nefropatici cronici e trapiantati di organi;
- Acquisite al protocollo informatico le istanze di rimborso di cui alla L.R. n.9/91 e s.m.i., dei pazienti in trattamento dialitico accompagnati presso i centri dialisi dall'Associazione Jonica Salus, che oltre a curarne la consegna ha provveduto al trasporto con ambulanza, e risulta delegata alla riscossione del rimborso dagli stessi assistiti;
- Letto l'art. 55 - Nefropatici cronici in trattamento dialitico - del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (L.E.A.);
- Lette le leggi regionali n.9/91, n.23/94 e n.14/2004 ed i regolamenti di attuazione della ASL di Taranto;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.1679/2018 istitutiva della ReNDiT ed in particolare il punto 7 lett. C;
- Vista la circolare prot.n. 24/1426/2 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia del 25/01/2002 recante indicazioni, anche in riferimento alla Legge Regionale 05/12/2001 n. 32, circa il rimborso spese di trasporto ai nefropatici in trattamento dialitico, la quale, testualmente specifica che "il comma 1, art.1 della L.R.9/91, prevede a favore dei nefropatici sottoposti al trattamento dialitico il rimborso da parte dell'ASL di residenza, delle spese di trasporto entro il limite previsto dai servizi pubblici", consentendo alla ASL di autorizzare il paziente alla utilizzazione di autovettura privata o ad uso privato, solo qualora le condizioni di salute, attestate da idonea certificazione rilasciata dal responsabile del Centro dialitico, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici;
- Tenuto conto che l'art. 1 comma 2 della L.R. n.9/91 stabilisce che "qualora le condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medicanon consentano l'utilizzo dei mezzi pubblici, è consentita l'utilizzazione di autoambulanza...."
- Dato atto che con nota prot. n. AOO/151/9853 del 13/10/2016, il Dipartimento per la Promozione della salute ha riscontrato la richiesta di interpretazione autentica tanto della L.R. n.9/91, quanto della circolare applicativa prot. n.24/4106/339/13 del 11/2/1992, precisando che "i rimborsi di cui si controverte (quelli inferiori ai 2 Km) non possono che essere necessariamente correlati alla distanza percorsa, che intercorre tra la residenza e/o domicilio dell'assistito e quella del centro dialisi (pubblico o privato accreditato ovvero autorizzato), senza alcuna *limitazione se non quella relativa alla congruità della spesa*, trattandosi di pazienti che, sul piano sanitario, versano tutti nelle stesse condizioni, indipendentemente dalla distanza percorsa";
- Visto che con la Deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i. la ASL di Taranto ha rinunciato alla facoltà di cui all'art.1 c.1 bis, della L.R. N.9/91 e s.m.i.;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.592/2017 ad oggetto: "Ulteriori modifiche del Regolamento inerente il rimborso delle spese di trasporto per i cittadini residenti nella Provincia di Taranto in trattamento dialitico approvato con deliberazione n.1248 del 20.06.2016", che qui s'intende integralmente richiamata e riportata, e che ha chiarito che:

a) art. 1 "l'ASL di Taranto ritiene che, nel rapporto del paziente in trattamento dialitico, si debba privilegiare la relazione di tipo diretto, e che, pertanto, il ristoro delle spese sostenute per il trasporto debba essere corrisposto direttamente all'assistito.....ferma la facoltà di delegare un terzo alla riscossione", escludendo lo strumento della cessione del credito;

b) in caso di trasporto mediante autovettura ad uso privato è consentito il trasporto contemporaneo di un numero massimo di due pazienti, ma che in tal caso, il rimborso riconosciuto ad ogni assistito viene ridotto del 50%;

- Tenuto conto che in merito al punto b), con nota prot. n. 48003/2017 la Direzione Strategica Amministrativa ha comunicato di ritenere opportuno rinviare l'esecuzione delle modifiche apportate al regolamento medesimo (D.D.G. n.592/2017), ad una successiva comunicazione, contenente disposizioni operative, a tutt'oggi non pervenuta;

- Considerato che per il trasporto con autovettura ad uso privato e con ambulanza, con D.D.G. n.1248/2016, rispettivamente, agli artt. 4.4 e 4.5 sono state definite le tariffe, ritenute congrue in relazione ai chilometri percorsi;

- Considerato che l'Associazione in premessa risulta essere presente nell'elenco degli operatori autorizzati al trasporto con ambulanze di tipo "A" e di tipo "B", comunicato dalla Direzione Strategica Amministrativa della ASL, aggiornato al 2015;

- Considerato che per l'emergenza COVID 19 il Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi del P.O.C. ha comunicato:

- con e mail successive, la proroga dei certificati sanitari di autorizzazione al trasporto con ambulanza scaduti ed in scadenza sino al 20/4/2021, taluni dei quali successivamente sono stati revisionati, ora per allora, con l'autorizzazione all'uso di mezzi diversi;

- con e mail del 11/01/2022 che, "hanno dato disponibilità al trasporto singolo in ambulanza bicompartimentata, da sanificare dopo il trasporto, per il trasporto di emodializzati con test positivo al SARS-CoV-2 solo due associazioni: Jonica Salus ed S.O.S. Massafra. Per i certificati rilasciati con indicazione riportante il testo "in attesa di negativizzazione del test COVID", verrà fornita la data di cessazione del trasporto in ambulanza Covid";

- Considerato che con diverse note sono stati trasmessi alla Direzione strategica diversi verbali che raccolgono le criticità espresse dai referenti distrettuali in merito all'applicazione del regolamento vigente in materia;

- Tenuto conto:

- del parere espresso dal Dirigente Avvocato della Struttura Burocratica legale, a mezzo e mail prot. N. 193950/2019, in merito ai controlli di cui all'art. 5.1 del regolamento vigente in materia;
- del ritardo e/o carenza delle verifiche di cui all'art.5.2 - Controlli di tipo sanitario - previsti dal regolamento aslino;

- Visto che con l'approvazione del D.L. n.56 del 29/4/2021 è stata proroga dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 i termini di validità dei documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020, permanendo la validità del documento ai fini dell'espatrio limitata alla data di scadenza indicata nel documento;

- Verificato e riscontrato l'esito dell'istruttoria per il rimborso delle spese sostenute per i viaggi effettuati in ambulanza, tanto dalla Dirigenza Amministrativa del Dipartimento delle Cure Primarie e Integrazione S.S., quanto dalla Direzione Distrettuale, e quindi, delle istanze ammesse (n.5), tra cui una per la quale l'assistita non risulta essere autorizzata all'uso dell'ambulanza, ma con mezzi diversi, e di quelle non ammesse (n.1) in quanto non conformi al regolamento vigente;

- Visto l'elenco nominativo (n.5 istanze) predisposto da questo Distretto Socio Sanitario nel quale sono riportati i dati personali, sensibili e contabili, dei nefropatici in carico al Distretto Unico, residenti nel Comune di Taranto e che hanno fatto richiesta di rimborso;

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

- contiene dati e riferimenti che così formulati, come disposto non possono determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.lgs 196/03 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 ;

- D E T E R M I N A -

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- di aver preso atto, di condividere l'esito dell'istruttoria e pertanto autorizzare il pagamento dei rimborsi delle spese di trasporto ai sensi della Legge Regionale n.9/91 e s.m.i. e del regolamento di attuazione, adottato dalla ASL di Taranto con la deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i. ;
- di procedere all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di €3.200,00(tremiladuecento/00)=in favore dell'Associazione Jonica Salus Onlus, delegata alla riscossione dai diretti beneficiari, e come specificato dal Ruolo giustificativo, sottoscritto dal Dirigente Amministrativo del Dipartimento delle Cure Primarie e Integrazione Socio Sanitaria dei D.S.S. e dal Direttore del Distretto che dichiarano l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.241/90 in relazione al presente procedimento;
- che il predetto ruolo, generato e attribuito alla presente Determinazione Dirigenziale, in seguito all'avvenuta pubblicazione della stessa all'Albo pretorio on line, sarà trasmesso all'Area A.G.R.E.F. Assistiti, a mezzo posta elettronica, unitamente al file excel del ruolo medesimo, come disposto dall'Area finanziaria, nel rispetto della tutela della privacy Dlgs. N.196/2003 e s.m.i., per i successivi atti di competenza;
- che il ruolo di pagamento (n.5 istanze ammesse) e la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti di questo Distretto;
- che il rimborso della spesa al paziente in trattamento dialitico è escluso dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L 13 agosto 2010 n. 136;
- che la spesa pari ad €3.200,00(tremiladuecento/00)=è da registrarsi sul conto di contabilità generale numero codice conto 706.130.0004001 denominato "Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti", dell'esercizio finanziario 2021 AUT 727 sub 3 DELI 2021 FIN-9-21 Esec S;
- di precisare che le liquidazioni dei rimborsi di che trattasi, non costituiscono acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi da effettuarsi a seguito di successive verifiche;
- di prendere atto delle e mail del Direttore del P.O.C. di Nefrologia e dialisi e che le certificazioni sanitarie di cui all'art. 5.2 - Controlli sanitari - non vengono allegati alle istanze e comunicate dal P.O.C. di Nefrologia e Dialisi con ritardo ai fini liquidatori;
- di prendere atto delle istanze non ammesse al rimborso in quanto non conformi al Regolamento aslino vigente;
- di fare riserva dell'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento.

Il Direttore della Struttura certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel Bilancio 2021, ed attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.